

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 21/05/2015

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 101

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Importi massimi dei trattamenti di assegno ordinario ed assegno
emergenziale per il fondo di solidarietà del credito per gli anni 2014
e 2015.**

SOMMARIO: *Si riporta la misura, in vigore rispettivamente dal 1 gennaio 2014 e dal 1
gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di assegno ordinario ed
assegno emergenziale, nonché delle relative retribuzioni di riferimento per il
fondo di solidarietà del credito, al lordo ed al netto della riduzione di cui
all'art. 26 della legge 41/86, ove prevista.*

1. Premessa

Il decreto interministeriale n 83486 del 28 luglio 2014 recante la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito all'art. 10, co 2 prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1 gennaio 2014 i massimali dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale e le relative retribuzioni di riferimento vadano aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria (cfr. circolare 12/2014 e 19/2015).

2. Assegno ordinario

Si riportano i massimali mensili previsti dall'art 10, co 2 del D.I. sopracitato per l'assegno ordinario aggiornati per gli anni 2014 e 2015, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi:

Massimali assegno ordinario 2014	
Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a 2.122,09	1.152,54
Compresa tra 2.122,09 – 3.354,50	1.328,45
Superiore a 3.354,50	1.678,26

Massimali assegno ordinario 2015	
Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a 2.126,33	1.154,85
Compresa tra 2.126,33 – 3.361,21	1.331,11
Superiore a 3.361,21	1.681,62

3. Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'art 12, co 3 del D.I. sopracitato per l'assegno emergenziale aggiornati per gli anni 2014 e 2015, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80 per cento della retribuzione teorica indicata dall'azienda nel flusso Uniemens:

Massimali assegno emergenziale 2014		
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 40.639,17	2.373,83	2.235,20
Compresa tra 40.639,17 – 53.471,79	2.674,10	
Superiore a 53.471,79	3.742,72	

Massimali assegno emergenziale 2015		
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 40.720,45	2.378,58	2.239,67
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73	2.679,45	
Superiore a 53.578,73	3.750,21	

Il Direttore Generale
Cioffi